

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, valida a tutti gli effetti di legge, tra il G.A.L. Maiella Verde di seguito indicato come GAL, con sede in Casoli alla Via Frentana 50, P. IVA codice fiscale e registro Imprese di Chieti n° 01598220695, legalmente rappresentata dal sig. re Tiziano Antonio Teti nella sua qualità di Presidente e il dott. Carlo Ricci, nato a Milano il 11/05/1963, residente a Francavilla al Mare in piazzale Michetti n. 1, cod. fiscale RCCCRL63E11F205J di seguito indicato come Professionista, si stipula e si conviene quanto appresso

PREMESSO

- che il GAL, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) finanziato dalla Regione Abruzzo nell'ambito della Misura 19 del "PSR Abruzzo 2014-2020", tenuto conto delle esigenze connesse alla realizzazione della SSL, verificata l'impossibilità di corrispondere a tali esigenze con proprio personale, verificata la disponibilità di bilancio, ha attivato una procedura di comparazione e selezione al fine di individuare specifiche figure professionali con cui instaurare un rapporto di collaborazione;
 - che il GAL ha selezionato il professionista al quale affidare un incarico professionale, nell'ambito dell'attuazione della SSL– Misura 19 del PSR Abruzzo 2014-2020";
 - che il consiglio di Amministrazione del GAL, con verbale n° 330 del 24/01/17, ha conferito al dott. Carlo Ricci l'incarico di "Responsabile delle funzioni di Animazione";
 - che il Professionista è in possesso delle conoscenze e competenze richieste dal GAL per svolgere il ruolo conferito;
- tutto ciò premesso il GAL ed il Professionista, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Articolo 2

OGGETTO

La presente convenzione disciplina in generale i diritti e gli obblighi delle parti in relazione all'incarico che il GAL assegna al Professionista per l'attività di "Responsabile delle funzioni di Animazione", così come descritto nei successivi articoli della presente convenzione.

Articolo 3

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista, con le modalità e nei termini stabiliti dalla presente convenzione, si obbliga a realizzare le seguenti attività di:

- Coordinamento delle attività di Animazione sul territorio;
- Coordinamento delle azioni a regia diretta;
- Coordinamento delle attività di comunicazione ed informazione interna ed esterna.

Articolo 4

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Professionista controfirmando la presente Convenzione dichiara di essere a conoscenza della normativa in vigore nelle materie previste dagli obblighi contenuti nel presente contratto.

Articolo 5

ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'esecuzione dell'incarico avverrà nel rispetto delle procedure imposte dalla CE, dalla Regione Abruzzo e da AGEA per la gestione del PSR 2014 – 2020. La presente convenzione esclude qualsiasi aspetto di lavoro subordinato.

Articolo 6

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso orario calcolato per l'intera durata dell'incarico è di € 50,00 al lordo delle imposte, degli oneri contributivi e dell'iva, per un impegno lavorativo di circa 3.200 ore totali, gli stessi saranno liquidati in base al numero effettivo delle ore prestate, come risultanti dalla

rendicontazione alla quale è tenuto il professionista per la liquidazione del compenso. Le ore totali assegnate si intendono come importo massimo rendicontabile. Tutte le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, autorizzate per iscritto dal Responsabile Amministrativo del GAL, relative a viaggi e missioni saranno rimborsate dietro presentazione di documenti giustificativi, le spese di automobile saranno rimborsate nella misura massima di € 0,21 al km. Il pagamento dei compensi è organizzato e pianificato periodicamente sulla base delle esigenze del GAL, il corrispettivo dovuto sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, di time sheet reporting e di relazione sull'attività svolta solo a seguito di positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Responsabile Contabile e Amministrativo del GAL.

Articolo 7

RISERVATEZZA

Il Professionista si obbliga a non divulgare in alcun modo la documentazione e le informazioni acquisite nell'esecuzione dell'incarico e ad adottare tutte le necessarie cautele per evitare che dette informazioni e documentazione vengano a conoscenza di terzi.

Articolo 8

PROPRIETA' DEL MATERIALE

Tutti i diritti di utilizzazione economica degli elaborati redatti per l'esecuzione dell'incarico saranno acquisiti esclusivamente dal GAL che ne potrà disporre l'utilizzazione e la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali.

Articolo 9

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il GAL non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni arrecati dal Professionista a cose o persone in conseguenza della esecuzione degli incarichi affidatigli.

Articolo 10

RECESSO

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che il GAL potrà recedere liberamente dalla presente convenzione qualora la stessa ne ritenga inopportuna o impossibile la conduzione a termine a suo insindacabile giudizio.

Il GAL dovrà comunicare al Professionista per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la sua volontà di recedere dal contratto, e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione del recesso il Professionista dovrà far pervenire entro il termine indicato dal GAL, e comunque entro 30 gg., tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Le parti convengono anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificamente alle previsioni contenute nell'art. 1671 c.c., che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del GAL, quest'ultima sia esclusivamente tenuta al pagamento dei servizi resi sino alla data di recesso escluso ogni indennizzo per il mancato guadagno.

Articolo 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA

La presente convenzione si intenderà risolta di pieno diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Professionista:

- a) non effettui le attività di cui agli obblighi dell'art. 3;
- b) violi l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 8;

In tal caso il GAL sarà esclusivamente tenuto al pagamento dei servizi resi sino alla data di risoluzione escluso ogni indennizzo per il mancato guadagno.

Articolo 12

DURATA

L'incarico si intende conferito dal 24/01/2017 al 30/06/2023.

Articolo 13

CONFLITTO D'INTERESSE

Il Professionista deve dichiarare al momento di stipula del presente contratto l'esistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse con altre attività svolte al di fuori del GAL.

Articolo 14

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/03 le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi della legge indicata tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.


Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Casoli, 24/01/2017

Il Presidente del GAL Maiella Verde

Tiziano A. Teti



Il Professionista

dott. Carlo Ricci

